

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE "GUGLIELMO MARCONI" –

VIALE DELLA LIBERTA', 14 – 47122 FORLI' TEL. 0543/28620
PEC fotf03000d@pec.istruzione.it PEO fotf03000d@istruzione.it SITO WEB www.ittmarconiforli.edu.it
CODICE FISCALE 80009470404 – CODICE MECCANOGRAFICO FOTF03000D
CODICE UNIVOCO PER FATTURAZIONE ELETTRONICA PA: UF3RZS

REGOLAMENTO

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA – D.D.I.

(Delibera Collegio Docenti n.1/II-2020-21)

	IL COLLEGIO DOCENTI
VISTO	il D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO	il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell'autonomia scolastica;
VISTA	la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
VISTO	il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
VISTA	la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del D. L. 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTA	la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del D. L. 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
VISTO	il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 - Piano scuola 2020/2021;
VISTA	l'O.M. 23 luglio 2020, n. 69, relativo al calendario scolastico ed alle attività di integrazione e recupero per l'a.s. 2020-21;
VISTO	il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;
VISTO	il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;
VISTO	il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;
VISTO	il Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle
	regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;

VISTO il Documento Valutazione Rischi – DVR - recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2;

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021, emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna;

CONSIDERATE le indicazioni della Commissione per il Piano Scuola d'Istituto, costituita con

atto Prot. n. 3136/A30 del 25/06/2020, delegata dal Collegio Docenti allo scopo di individuare le scelte organizzative ed operative e le misure per formulare un piano per l'avvio in sicurezza del nuovo anno scolastico, rispondente ai bisogni formativi delle studentesse e degli studenti ed all'ottimizzazione degli aspetti logistici e dell'impiego delle risorse economiche ed umane;

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019-2022 approvato

nella seduta del Consiglio di Istituto con Delibera n.44/2018 del 5 dicembre 2018 ed aggiornato con delibera del Consiglio di Istituto n. 24/2019 del 28

ottobre 2019;

CONSIDERATA la delibera della Giunta Regionale n. 6/4 del 24 giugno 2020, che fissa l'inizio

delle lezioni per l'anno scolastico 2020/2021 al 14 settembre 2020;

CONSIDERATA l'esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del

rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2, tenendo conto del contesto specifico e dell'organico dell'autonomia assegnato a questo Istituto;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire il diritto all'apprendimento degli studenti nel rispetto

del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire la qualità dell'offerta formativa in termini di maggior

integrazione tra le modalità didattiche in presenza e quelle a distanza, con l'ausilio delle piattaforme digitali e delle nuove tecnologie, in rapporto all'esigenza di prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2,

DELIBERA

l'approvazione del presente Regolamento di Istituto per la Didattica Digitale Integrata – D.D.I.

ART.1 - FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1.1. Il presente Regolamento ha lo scopo di definire le finalità e le modalità di attuazione della Didattica Digitale Integrata di seguito D.D.I. -, dell'Istituto Tecnico Tecnologico "G. Marconi" di Forlì, metodologia che si affianca in modo complementare alla didattica in presenza, nel periodo di persistenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19, necessaria per dare continuità all'azione educativo-didattica e far fronte a situazioni di carattere logistico, dovute a cause oggettive.
- 1.2. La D.D.I. risponde alla necessità, ravvisata dalla Commissione per il Piano Scuola d'Istituto, di ospitare gli studenti in aule e laboratori in ragione dell'effettiva capienza in condizioni di sicurezza, di limitare il numero di studenti nella aree comuni, nelle vie di ingresso e di esodo dei plessi e di contenere il numero di studenti che utilizzano quotidianamente i mezzi di trasporto pubblico per raggiungere la scuola.
- 1.3. Il presente Regolamento, redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa, è approvato dal Collegio dei Docenti, l'organo collegiale responsabile dell'organizzazione delle attività didattiche ed educative della scuola, ed adottato dal Consiglio d'Istituto, l'organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola stessa.
- 1.4. Il presente Regolamento è applicato a tutto l'Istituto ed ha validità a partire dall'anno scolastico 2020/2021.

1.5. I Docenti, gli Studenti, i Genitori e tutti coloro i quali entrano in relazione con la D.D.I. messa in atto da questa Istituzione scolastica sono tenuti alla conoscenza, all'applicazione ed al rispetto del presente Regolamento.

ART. 2 - DEFINIZIONE

- 2.1. A seguito dell'emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all'articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, ed integra pertanto l'obbligo, prima vigente solo per i dirigenti scolastici, di "attivare" la didattica a distanza mediante adempimenti dirigenziali relativi all'organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di sufficiente connettività.
- 2.2. Per Didattica Digitale Integrata si intende la metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come modalità didattica complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in presenza, con l'ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.
- 2.3. La D.D.I. è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all'apprendimento delle studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli studenti e studentesse, sia di interi gruppi classe. La D.D.I. è orientata anche alle studentesse e agli studenti che presentano fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie.
- 2.4. La D.D.I. è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di apprendimento delle studentesse e degli studenti, quali quelle dettate da assenze prolungate per ospedalizzazione, terapie mediche, esigenze familiari documentate, pratica sportiva ad alto livello, per gli studenti che riscontrano documentate ed irrisolvibili difficoltà di connessione nelle zone di residenza.
- 2.5. Ad eccezione delle classi prime, che svolgeranno l'attività didattica sempre in presenza, salvo il caso di nuovo lockdown, le restanti classi sono suddivise in due gruppi, ogni sottogruppo segue la rotazione settimanale della didattica in presenza e D.D.I.
- 2.6. Gli alunni con disabilità, DSA e BES hanno diritto a presenziare sempre alle lezioni in aula, tuttavia, su richiesta formale della famiglia possono turnare settimanalmente come gli altri alunni.
- 2.7. La D.D.I. consente agli studenti non in presenza di fruire delle lezioni svolte in aula in tempo reale, in modalità sincrona, contemporaneamente al gruppo di studenti presenti a scuola, fruendo dei medesimi contenuti.

ART. 3 – PIATTAFORMA DIGITALE E STRUMENTI DI GESTIONE DELLA CLASSE

3.1. Gli strumenti e le tecnologie utilizzate in classe ed a casa devono garantire l'efficienza e la funzionalità in supporto alla D.D.I., essi sono stati oggetto di attenta valutazione per la scelta delle migliori caratteristiche tecniche e di connettività da parte della Commissione Digitale.

Le piattaforme digitali istituzionali e gli strumenti per la gestione della classe in dotazione all'Istituto sono:

- a) Il Registro elettronico, che fa parte della suite di MASTERCOM, comprendente varie funzionalità, il quale consente di gestire tutte le attività didattiche e, attraverso le utilità, la Bacheca delle comunicazioni ed i colloqui scuola-famiglia;
- b) Google Suite for Education (o G-Suite), fornita gratuitamente da Google a tutti gli istituti scolastici con la possibilità di gestire attualmente fino a 10.000 account utente. La G-Suite in dotazione all'Istituto è associata al dominio della scuola e comprende un insieme di applicazioni sviluppate direttamente da Google, quali Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Hangouts Meet, Classroom, o sviluppate da terzi e integrabili nell'ambiente, alcune delle quali particolarmente utili in ambito didattico.
- 3.2. Nell'ambito delle Attività Integrative Digitali, di seguito AID, in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il Registro di classe in corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario settimanale delle lezioni sincrone della classe. Negli argomenti l'insegnante specifica quanto trattato e/o l'attività svolta.
- 3.3. Nell'ambito delle AID in modalità asincrona (quando il sottogruppo di studenti non segue la lezione in tempo reale, ad esempio perché il resto della classe svolge una verifica scritta o svolge attività in palestra), gli insegnanti appuntano sull'Agenda di classe, in corrispondenza del termine della consegna, l'argomento trattato e l'attività richiesta al gruppo di studenti (ad es. Consegna degli elaborati su determinati argomenti).
- 3.4. L'insegnante crea, per ciascuna disciplina di insegnamento e per ciascuna classe, un corso su Google Classroom con le modalità standard, invitando gli studenti, i quali devono utilizzare l'account istituzionale.
- 3.5. Nel caso di attività sincrone con videolezioni rivolte all'intero gruppo classe e/o programmate nell'ambito dell'orario settimanale, l'insegnante avvierà direttamente la videolezione, utilizzando Google Meet all'interno di Google Classroom, in modo da rendere più semplice e veloce l'accesso al meeting delle studentesse e degli studenti.
- 3.6. Nel caso di videolezioni individuali o per piccoli gruppi (se uno o pochi alunni sono costretti a seguire le lezioni online per ragioni di salute o altre cause), o di altre attività didattiche in videoconferenza (incontri con esperti, etc.), l'insegnante invierà l'invito al meeting su Google Meet, creando un nuovo evento sul proprio Google Calendar, specificando che si tratta di una videoconferenza con Google Meet e invitando a partecipare le studentesse, gli studenti e gli altri soggetti interessati tramite il loro indirizzo email individuale o di gruppo. In questo secondo caso, le videoconferenze possono essere realizzate anche utilizzando l'applicazione Zoom.
- 3.7. Lo svolgimento delle videolezioni in modalità telematica rientra tra le attività D.D.I., quindi è riconducibile alle funzioni di formazione istituzionalmente svolte dagli istituti scolastici; questa Istituzione scolastica, con il supporto del Responsabile della Protezione Dati, ha verificato che in applicazione dei principi generali del trattamento dei dati e nel rispetto delle disposizioni nazionali, che trovano a loro volta applicazione nei rapporti di lavoro (artt. 5 e 88 del Regolamento), le piattaforme e gli strumenti tecnologici per l'erogazione della D.D.I. consentano il trattamento dei soli dati personali necessari alla finalità didattica, configurando i sistemi in modo da prevenire che informazioni relative alla vita privata delle persone vengano raccolte e diffuse in modo improprio, anche accidentalmente. A tale proposito, il Garante, nel Provvedimento del 26 marzo 2020, in "Didattica a distanza: prime indicazioni", ha precisato: "Nel trattare i dati personali dei docenti, funzionali allo svolgimento della didattica a distanza, le scuole e le università dovranno rispettare presupposti e condizioni per il legittimo impiego di strumenti tecnologici nel contesto lavorativo (artt. 5 e 88, par. 2 del Regolamento, art. 114 del Codice in materia di protezione dei dati personali e art. 4 della L. 20 maggio 1970, n.300).

ART. 4 - PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DELLE ATTIVITA' INTEGRATIVE DIGITALI - AID - E METODOLOGIE

- 4.1. La modalità D.D.I. rispetta la programmazione del percorso didattico, scomposto in UDA, poiché la classe è frazionata solo fisicamente, ma presente alle lezioni nella sua interezza. Per quanto riguarda le attività di laboratorio, stante l'impossibilità di procedere per simulazione online, data la suddivisione della classe in due gruppi e la necessità di far svolgere contemporaneamente a tutti le esercitazioni previste per la parte pratica della disciplina, occorrerà redigere la programmazione in modo tale da consentire a tutti l'acquisizione dei contenuti fondamentali della disciplina stessa.
- 4.2. La D.D.I. non modifica il fine ultimo della didattica, né la Mission espressa nel PTOF di questo Istituto Tecnico Tecnologico; essa deve, di contro, garantire la formazione degli studenti, in conformità al profilo in esito di ciascun indirizzo dei corsi di studio di questo Istituto.
- 4.3. La D.D.I. richiede, come sempre, la regia del docente, che in virtù delle proprie competenze professionali e relazionali, mette in campo la sua abilità di coinvolgere ed includere tutti gli studenti, siano essi in presenza in aula, sia collegati online, entrando in relazione empatica con i propri alunni, guidandoli nell'acquisizione dei contenuti propri della disciplina. Così come è avvenuto con la modalità DAD, l'insegnante si pone in continuo scambio dialogico con gli allievi, supportandoli anche nella gestione dell'ansia e del disorientamento, possibili anche se il gruppo di studenti a rotazione avrà un contatto diretto con i compagni ed i docenti, facendoci riflettere sul fatto che anche la D.D.I. presenta degli aspetti di criticità, derivanti dalla persistenza dell'emergenza sanitaria, sebbene in misura meno pesante rispetto al secondo periodo dell'a.s. 2019-20.
- 4.4. La D.D.I. deve essere fondata, come tutta l'azione didattica, sulla relazione tra docenti e discenti, ma con l'impegno aggiuntivo di seguire gli sviluppi del processo di apprendimento contrassegnato da modalità miste.
- 4.5. Le AID sono condotte di norma dal docente titolare della disciplina, ma, nel caso di progetti ed attività approvati dal consiglio di classe e previsti dal PTOF, anche da esperti autorizzati, alla presenza del docenti in orario di lezione.
- 4.6. La D.D.I. consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In particolare, la D.D.I. è uno strumento utile per
 - a) gli approfondimenti disciplinari ed interdisciplinari;
 - b) la personalizzazione dei percorsi ed il recupero degli apprendimenti;
 - c) lo sviluppo di competenze disciplinari e personali;
 - d) il miglioramento dell'efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento (sensoriale: visivo, uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico, sistematico-intuitivo, esperienziale, etc.);
 - e) rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici dell'apprendimento, svantaggio linguistico, etc.).
- 4.7. Nel corso della giornata scolastica agli studenti in D.D.I. deve essere offerta una combinazione adeguata di attività in modalità sincrona ed asincrona.

Viene stabilito che il collegamento per le attività sincrone abbia la <u>durata massima di 45 minuti</u>, se la lezione si svolge in 60 minuti, <u>o di 90 minuti</u>, se la lezione si svolge per 120 minuti consecutivi. Nei 15 o 30 minuti restanti il docente assegnerà attività da svolgere in modalità asincrona agli studenti non presenti in aula e proseguirà l'attività con il resto della classe, prediligendo gli aspetti che non prevedono la presenza di tutta la classe (ad es. verifiche orali o scritte brevi, restituzione di materiali ed approfondimenti, organizzazione prove orali, etc.); in tale intervallo di tempo sarà consentito agli studenti (uno alla volta) di recarsi ai servizi o di fare una breve pausa per ristorarsi.

- 4.8. Va precisato che la durata di 45 o 90 minuti va intesa come durata effettiva della lezione; va infatti detratto il tempo di svolgimento dell'appello o altre operazioni necessarie all'avvio della lezione. Resta inteso che il tempo residuo della lezione, dopo la disconnessione, non sempre corrisponderà a 15 o 30 minuti.
- 4.9. Le AID possono essere distinte in due modalità, sulla base dell'interazione tra insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari:
 - A. <u>Attività sincrone</u>, ovvero svolte con l'interazione in tempo reale tra gli insegnanti e gli studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone
 - a. Le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audiovideo in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti che si svolge con gli studenti in presenza, a cui assistono gli studenti collegati online;
 - b. Eventuale svolgimento di compiti, la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell'insegnante, ad esempio, utilizzando applicazioni offerte da Google;
 - B. <u>Attività asincrone</u>, ovvero senza l'interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti, nelle occasioni in cui i docenti svolgono attività quali verifiche scritte o grafiche, lezioni di Educazione Motoria in palestra. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con l'ausilio di strumenti digitali, quali
 - a. L'attività di approfondimento individuale o di gruppo con l'ausilio di materiale didattico digitale o cartaceo fornito o indicato dall'insegnante;
 - b. La visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato dall'insegnante;
 - c. Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell'ambito di un project work.
- 4.10. Le unità di apprendimento online possono anche essere svolte in modalità mista, ovvero alternando momenti di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona anche nell'ambito della stessa lezione. Combinando opportunamente la didattica sincrona con la didattica asincrona è possibile realizzare esperienze di apprendimento significative ed efficaci in modalità capovolta o episodi di apprendimento situato (EAS), con una prima fase di presentazione/consegna, una fase di confronto/produzione autonoma o in piccoli gruppi e un'ultima fase plenaria di verifica/restituzione in presenza.
- 4.11. La progettazione della D.D.I. deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività proposte, un adeguato equilibrio tra le AID sincrone e asincrone, nonché un generale livello di inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali, evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in presenza. Il

materiale didattico fornito agli studenti deve inoltre tenere conto dei diversi stili di apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come stabilito nei Piani didattici personalizzati, nell'ambito della didattica speciale.

- 4.12. La proposta della D.D.I. deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa che promuova l'autonomia e il senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti, e garantisca omogeneità all'offerta formativa dell'istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionali per i diversi percorsi di studio, e degli obiettivi specifici di apprendimento individuati nel Curricolo d'istituto.
- 4.13. I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe, curando l'interazione tra gli insegnanti e tutte le studentesse e gli studenti, sia in presenza sia attraverso la D.D.I., mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire alla studentessa o allo studente con disabilità in accordo con quanto stabilito nel Piano educativo individualizzato.
- 4.14. Di ciascuna AID asincrona l'insegnante stima l'impegno richiesto al gruppo di studenti in termini di numero di ore stabilendo dei termini per la consegna/restituzione che tengano conto del carico di lavoro complessivamente richiesto al gruppo classe e bilanciando opportunamente le attività da svolgere con l'uso di strumenti digitali con altre tipologie di studio al fine di garantire la salute delle studentesse e degli studenti.
- 4.15. Sarà cura del consiglio di classe programmare in modo equilibrato il carico di lavoro assegnato agli studenti tra attività sincrone/asincrone e online/offline, in particolare le possibili sovrapposizioni di verifiche o di termini di consegna di AID asincrone di diverse discipline.
- 4.16. Le consegne relative alle AID asincrone sono assegnate da ciascun docente che stabilirà i tempi di consegna e verificherà l'avvenuto svolgimento da parte del singolo studente. Il docente potrà concordare l'invio del materiale didattico in formato digitale, stabilendo con gli studenti modalità e tempi.
- 4.17. Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi del Consiglio di classe, le AID in modalità asincrona anche su base plurisettimanale.
- 4.18. Gli insegnanti utilizzano Google Classroom come piattaforma di riferimento per gestire gli apprendimenti a distanza all'interno del gruppo classe o per piccoli gruppi. Google Classroom consente di creare e gestire i compiti, le valutazioni formative e i feedback dell'insegnante, tenere traccia dei materiali e dei lavori del singolo corso, programmare le videolezioni con Google Meet, condividere le risorse e interagire nello stream o via mail.
- 4.19. Google Classroom utilizza Google Drive come sistema cloud per il tracciamento e la gestione automatica dei materiali didattici e dei compiti, i quali sono conservati in un repository per essere riutilizzati in contesti diversi. Tramite Google Drive è possibile creare e condividere contenuti digitali con le applicazioni collegate, sia incluse nella G-Suite, sia prodotte da terzi e rese disponibili sull'intero dominio della scuola.
- 4.20. Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e, in fase di progettazione delle stesse, va stimato l'impegno orario richiesto alle studentesse e agli studenti ai fini della corretta restituzione del monte ore disciplinare complessivo.
- 4.21. Gli insegnanti progettano e realizzano le AID asincrone in maniera integrata e sinergica rispetto alle altre modalità didattiche a distanza e in presenza sulla base degli obiettivi di apprendimento individuati nella programmazione disciplinare, ponendo particolare attenzione all'aspetto relazionale del dialogo educativo, alla sua continuità, alla condivisione degli obiettivi con le studentesse e gli studenti, alla personalizzazione dei percorsi di apprendimento e alla costruzione di significati.

ART. 5 – RILEVAMENTO FREQUENZA LEZIONI D.D.I. E REGOLE COMPORTAMENTALI

- 5.1. All'inizio del meeting, l'insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle studentesse e degli studenti e le eventuali assenze, senza distinzione tra quelli in aula e online. La mancata partecipazione alle videolezioni programmate da orario settimanale, i ritardi e le uscite anticipate non autorizzate sono considerate assenze a tutti gli effetti e vanno giustificate sul libretto il primo giorno di rientro a scuola.
- 5.2. Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto delle seguenti regole:

Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall'orario settimanale delle lezioni-videolezioni o dall'insegnante. Il link di accesso al meeting è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all'Istituto;

- a) Accedere al meeting sempre con microfono disattivato e videocamera attivata. L'eventuale attivazione del microfono è richiesta dall'insegnante o consentita dall'insegnante su richiesta della studentessa o dello studente.
- b) In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l'attività in corso, ma segnalarlo nella chat. Il docente interviene per dare riscontro all'ingresso dello studente in ritardo e verificare i motivi.
- c) Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte all'insegnante sulla chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma (alzata di mano, emoticon, etc.).
- d) Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo studente stesso in primo piano, in un ambiente adatto all'apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell'attività.
- e) Rispettare le turnazioni di D.D.I. assegnate ai gruppi classe poichè non è consentito decidere autonomamente di non presentarsi alle lezioni in aula, salvo causa forza maggiore.
- 5.3. La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari (tra cui oggettivi problemi di connessione) e su richiesta motivata della studentessa o dello studente all'insegnante prima dell'inizio della sessione,. Dopo un primo richiamo, l'insegnante può attribuire una nota disciplinare sul registro elettronico alle studentesse e agli studenti con la videocamera disattivata senza permesso, con esclusione dalla videolezione e, in tal caso, si configura un'assenza che dovrà essere giustificata.
- 5.4. Google Meet e, più in generale, Google Suite for Education, possiedono un sistema di controllo molto efficace e puntuale che permette all'amministratore di sistema di verificare quotidianamente i cosiddetti log di accesso alla piattaforma. È possibile monitorare, in tempo reale, le sessioni di videoconferenza aperte, l'orario di inizio/termine della singola sessione, i partecipanti che hanno avuto accesso e il loro orario di ingresso e uscita. La piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro.
- 5.5. Gli account personali sul Registro elettronico e sulla Google Suite for Education sono degli account di lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito l'utilizzo delle loro applicazioni per

motivi che esulano le attività didattiche, la comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta e cordiale comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti, nel rispetto di ciascun membro della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto.

- 5.6. In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti licenziosi o offensivi.
- 5.7. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle studentesse e degli studenti può portare all'attribuzione di note disciplinari e ad avviare la procedura per sanzioni, con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento; si sottolinea che in caso di trasgressione di quanto stabilito all'art. 5, c.2, lett. e), senza giustificati motivi, al trasgressore sarà assegnata una nota disciplinare sul registro elettronico (va tuttavia annotata la presenza).
- 5.8. Nell'ottica di quella condivisione educativa che da sempre contraddistingue questo Istituto, si chiede alle Famiglie di collaborare con la scuola per garantire la regolarità della partecipazione responsabile dei propri figli alla D.D.I., si fa presente che durante la D.D.I. con attività sincrone è a carico di chi esercita la potestà genitoriale l'obbligo di vigilanza sugli alunni minori.

ART. 6 – VALUTAZIONE

- 6.1. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la D.D.I. segue gli stessi criteri della valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza. In particolare, sono distinte le valutazioni formative svolte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti, le valutazioni sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità di apprendimento, e le valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio.
- 6.2. Le verifiche per le valutazioni formative svolte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti possono essere svolte anche per il gruppo di studenti che seguono online; le verifiche per le valutazioni sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità di apprendimento e per le valutazioni intermedie e finali sono svolte in presenza.
- 6.3. L'insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte nell'ambito della D.D.I. con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza. Nelle note che corredano l'elaborato l'insegnante indica con chiarezza i nuclei tematici oggetto di verifica, le modalità di verifica e, in caso di valutazione negativa, un giudizio sintetico con le strategie da attuare autonomamente per il recupero.
- 6.4. La valutazione è condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione elaborate all'interno dei diversi dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei docenti e riportate nel Piano triennale dell'offerta formativa, sulla base dell'acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali e disciplinari, e tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e del grado di maturazione personale raggiunto.
- 6.5. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la D.D.I. dalle studentesse e dagli studenti con bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati.

ART. 7 - SUPPORTO FORMATIVO ALLA D.D.I.

7.1. La scuola, anche avvalendosi del contributo dell'Animatore digitale garantisce il necessario sostegno alla D.D.I., progettando e realizzando:

- a) attività di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico docente e non docente, anche attraverso la creazione e/o la condivisione di guide e tutorial in formato digitale e la definizione di procedure per la corretta conservazione e/o la condivisione di atti amministrativi e dei prodotti delle attività collegiali, dei gruppi di lavoro e della stessa attività didattica;
- b) attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle studentesse e agli studenti dell'Istituto, anche attraverso il coinvolgimento di quelli più esperti, finalizzate all'acquisizione delle abilità di base per l'utilizzo degli strumenti digitali e, in particolare, delle piattaforme in dotazione alla Scuola per le attività didattiche.

ART. 8 - SUPPORTO ALLE FAMIGLIE IN RELAZIONE ALLA D.D.I.

- 8.1. Al fine di offrire un supporto alle famiglie di alunni privi di strumenti digitali è istituito annualmente un servizio di comodato d'uso gratuito di personal computer e altri dispositivi digitali, per favorire la partecipazione delle studentesse e degli studenti alle attività didattiche a distanza, sulla base di criteri correlati alla situazione di disagio economico- sociale.
- 8.2. L'assegnazione dei dispositivi deve essere preceduta da richiesta formale e la concessione ha durata annuale.

ART. 9 – ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' A DISTANZA IN CASO DI NECESSITA' PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19

- 9.1. Nel caso sia necessario attuare l'attività didattica interamente in modalità a distanza, e-learning, ad esempio in caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 che interessano per intero uno o più gruppi classe, la programmazione delle AID in modalità sincrona e-learning segue un quadro orario settimanale delle lezioni, stabilito con determina del Dirigente scolastico. A ciascuna classe è assegnato un monte ore settimanale di 20 unità orarie da 45 minuti di attività didattica sincrona.
- 9.2. In tal caso, ciascun insegnante completerà autonomamente, in modo organizzato e coordinato con i colleghi del Consiglio di classe, il proprio monte ore disciplinare, calcolato in unità orarie da 45 minuti, con AID in modalità asincrona. Il monte ore disciplinare non comprende l'attività di studio autonomo della disciplina normalmente richiesto alla studentessa o allo studente al di fuori delle AID asincrone.
- 9.3. Tale riduzione dell'unità oraria di lezione è stabilita:
 - a) Per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento delle studentesse e degli studenti, in quanto la didattica a distanza non può essere intesa come una mera trasposizione online della didattica in presenza;
 - b) Per la necessità salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e il benessere sia degli insegnanti sia delle studentesse e degli studenti, in tal caso equiparabili per analogia ai lavoratori in smart working.
- 9.4. Ai sensi delle CC.MM. 243/1979 e 192/1980, tale riduzione della durata dell'unità oraria di lezione online non va recuperata essendo deliberata per garantire il servizio di istruzione in condizioni di emergenza, nonché per far fronte a cause di forza maggiore, con il solo utilizzo degli strumenti digitali e tenendo conto della necessità di salvaguardare la salute e il benessere sia delle studentesse e degli studenti, sia del personale docente.
- 9.5. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, prevedano

l'allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, dal giorno successivo prenderanno il via, con apposita determina del Dirigente scolastico, per le classi individuate e per tutta la durata degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona e-learning, sulla base di un orario settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico.

- 9.6. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19 riguardino **singole studentesse**, **singoli studenti o piccoli gruppi**, con apposita determina del Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe, nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità nell'organico dell'autonomia, sono attivati dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d'Istituto, al fine di garantire il diritto all'apprendimento dei soggetti interessati.
- 9.7. Al fine di garantire il diritto all'apprendimento delle **studentesse** e degli **studenti** considerati in condizioni di **fragilità nei confronti del SARS-CoV-2**, sulla base di apposita certificazione medica, ovvero esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19, con apposita determina del Dirigente scolastico, previo coinvolgimento del Consiglio di classe, nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità nell'organico dell'autonomia, sono attivati dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d'Istituto.
- 9.8. Nel caso in cui, all'interno di una o più classi il numero di studentesse e studenti interessati dalle misure di prevenzione e contenimento fosse tale da non poter garantire il servizio per motivi organizzativi e/o per mancanza di risorse, con apposta determina del Dirigente scolastico le attività didattiche si svolgono a distanza in modalità e-learning per tutte le studentesse e gli studenti delle classi interessate.

ART. 10 – RAPPORTI SCUOLA- FAMIGLIA

- 10.1. Nell'ottica di quella condivisione educativa che da sempre contraddistingue questo Istituto si richiamano le Famiglie a collaborare con la scuola per garantire la regolarità della partecipazione dei figli, controllando quotidianamente il registro elettronico, giustificando, il primo giorno di rientro a scuola, le assenze dei propri figli, sull'apposito libretto.
- 10.2. Le Famiglie segnaleranno con tempestività a questa Scuola le difficoltà oggettive che limitano la fruizione della D.D.I., anche allo scopo di ottenere l'assegnazione di dispositivi informatici in comodato d'uso, se ricorrono le condizioni.

ART. 11 – PRIVACY

- 11.1. Gli insegnanti ed il personale ATA dell'Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del trattamento dei dati personali delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie, ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente.
- 11.2. Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale devono osservare le seguenti disposizioni:
 - a) Prendere visione dell'Informativa sulla privacy dell'Istituto ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR);
 - b) Sottoscrivere la dichiarazione liberatoria sull'utilizzo della Google Suite for Education, comprendente anche l'accettazione della Netiquette ovvero dell'insieme di regole che

- disciplinano il comportamento delle studentesse e degli studenti in rapporto all'utilizzo degli strumenti digitali;
- c) Sottoscrivere il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni specifici per prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyber bullismo, e impegni riguardanti la D.D.I.
- 11.3. Atteso che al momento dell'iscrizione è stato previsto il consenso all'utilizzo dei dati personali degli studenti e che si è provveduto ad informare l'utenza del trattamento dei dati, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679, ne deriva che non è necessario richiedere il consenso per svolgere la didattica DDI, come variante della didattica, in quanto trattasi di compito istituzionale.
- 11.4. Sul sito istituzionale, <u>www.fotf03000d@istruzione.it</u>, Home Page Sezione PRIVACY, sono verificabili le misure messe in atto da questo Istituto in materia di privacy.
- 11.5. E' necessario che la Famiglia vigili sull'attività dei figli minori e garantisca che essi utilizzino gli strumenti informatici per i soli scopi coerenti con gli obiettivi formativi propri delle discipline svolte in D.D.I..
- 11.6. E' assolutamente vietato effettuare screenshot dello schermo, registrare audio/video delle lezioni ed è vietato diffondere qualsiasi materiale caricato o condiviso sulla piattaforma istituzionale utilizzata per la D.D.I. (G-SUITE), in locale e in cloud, senza previo espresso consenso delle persone interessate.
- 11.7. Le condotte di cui al comma precedente possono integrare una duplice fattispecie, sia di violazione del diritto d'autore (copyright), sia di una lesione del diritto all'immagine e della privacy. Si rammenta che il divieto di pubblicazione senza consenso concerne anche la diffusione attraverso gruppi chiusi o chat, come ad esempio l'inoltro tramite Whatsapp.

ART. 12 - DIRITTO D'AUTORE

- 12.1. Il materiale didattico prodotto e postato in FAD da ciascun docente non deve essere soggetto ai diritti di copyright.
- 12.2. Ogni docente è libero di mettere a disposizione degli Studenti dell'Istituto, o di chiunque ne abbia interesse, i materiali didattici prodotti autonomamente, postandoli nella Sezione D.D.I. del sito istituzionale, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico.

ART. 13 - PUBBLICITA' E MODIFICHE AL REGOLAMENTO

- 13.1. Il presente Regolamento sarà pubblicato all'Albo del sito web di Istituto, nella sezione "Regolamenti", nella sezione PIANO SCUOLA a.s. 2020-21 e nella Sezione Didattica Digitale Integrata, successivamente all'approvazione da parte degli OO.CC.
- 13.2. All'atto di assunzione in servizio in questo Istituto il personale docente è tenuto a prendere visione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, in relazione al proprio ruolo e competenze, consultando il sito web di Istituto.
- 13.3 All'atto di iscrizione gli alunni e famiglie sono tenuti a prendere visione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, consultando il sito web di Istituto.

13.4. Il presente Regolamento può essere modificato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto, anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, secondo le procedure formali di revisione dei regolamenti d'Istituto.